



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1803

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione del disegno di legge concernente "Sistema provinciale di recupero delle carenze formative e delle capacità relazionali degli studenti nel secondo ciclo di istruzione e Carta delle studentesse e degli studenti".

Il giorno **21 Novembre 2025** ad ore **12:35** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICEPRESIDENTE

ACHILLE SPINELLI

Presenti:

ASSESSORE

**ROBERTO FAILONI
FRANCESCA GEROSA
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore dà lettura della relazione accompagnatoria e del disegno di legge concernente “Sistema provinciale di recupero delle carenze formative e delle capacità relazionali degli studenti nel secondo ciclo di istruzione e Carta delle studentesse e degli studenti”.

Il disegno di legge, nel rispetto delle competenze della Provincia autonoma di Trento in materia di istruzione, istituisce un sistema provinciale di recupero delle carenze formative e delle capacità relazionali negli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione, articolato in un percorso didattico strutturato in due cicli biennali corrispondenti, rispettivamente, al primo biennio (classi prima e seconda) e al secondo biennio (classi terza e quarta), in modo da consentire il recupero progressivo delle carenze mentre l'ultimo anno è finalizzato al completamento, al consolidamento e alla certificazione degli esiti.

I principi fondamentali sui cui si basa il sistema di recupero delle carenze proposto sono:

- la personalizzazione del percorso di recupero, mediante l'attivazione di strumenti ed attività programmati dal consiglio di classe nel quadro di riferimento del Piano di recupero di Istituto che viene adottato dall'istituzione scolastica, mirati a rendere effettivo il recupero delle carenze con interventi idonei a consolidare specifiche aree in relazione alle esigenze proprie dello studente;
- la responsabilizzazione degli studenti nel processo di recupero stimolando il rafforzamento della motivazione ad apprendere;
- il monitoraggio continuo e costante del recupero durante tutto l'anno scolastico con momenti di verifica e restituzione da parte del docente, che viene documentato in apposita sezione del registro elettronico;

La scelta individuata valorizza l'unicità di ogni studente, adattando il percorso educativo non solo in termini di tempo, ma anche di modalità e obiettivi, per favorire lo sviluppo globale delle competenze, comprese quelle motivazionali e trasversali unitamente al loro pieno coinvolgimento e responsabilizzazione nei percorsi di recupero.

All'interno del disegno di legge assume altresì centralità la valutazione ed il processo di valutazione di cui si evidenziano i nuclei fondanti quali l'equità, la trasparenza e l'uniformità. La valutazione è qui intesa quale processo continuo che sostiene lo studente durante il suo percorso scolastico aiutandolo a comprendere i propri punti di forza e le aree di miglioramento. Viene posta in rilievo la distinzione tra valutazione periodica e valutazione finale, evidenziando le diverse funzioni e la loro complementarità nonché la sinergia necessaria tra la valutazione formativa e la valutazione sommativa al fine di favorire anche un processo di autovalutazione degli studenti, di apprendimento consapevole e di responsabilizzazione.

Il disegno di legge persegue gli obiettivi prefissati mediante la definizione della struttura del percorso recupero in base ai cicli biennali, supera la logica dell'anno scolastico come unità chiusa, rivaluta la dimensione relazionale e il benessere come leve di apprendimento e consolida la cultura della valutazione equa e di accompagnamento continuo. Il modello promuove l'investimento sul futuro di studenti e studentesse sulla responsabilità educativa della comunità scolastica.

Una delle maggiori novità della proposta è rappresentata inoltre dalla valorizzazione del ruolo delle capacità relazionali in un sistema scolastico che assiste ad una crescente complessità e diversificazione, quale elemento centrale e strategico del percorso educativo.

Le capacità relazionali infatti favoriscono ambienti inclusivi, partecipativi e orientati alla

cittadinanza democratica e producono un impatto diretto sul benessere degli studenti, sia per la loro influenza sugli esiti scolastici che sulle dinamiche di gruppo in classe. In questa nuova prospettiva le capacità relazionali vengono valutate ed incidono sulla valutazione finale dello studente al pari delle altre materie, concorrono quindi al giudizio finale al pari delle altre discipline curriculari e in caso di gravi e reiterate insufficienze nelle capacità relazionali, il consiglio di classe può decidere la non ammissione alla classe successiva, anche se le altre materie sono valutate positivamente.

Pertanto, in coerenza con la centralità che il presente disegno di legge ha riconosciuto alla capacità relazionale e alla luce dei principi generali espressi dalla legge 150/2024 si è stabilito che per gli studenti che conseguono una valutazione pari a sei decimi nella capacità relazionale, l'accesso all'esame di Maturità importa l'obbligo di un elaborato critico su cittadinanza attiva e solidale, che sarà oggetto del colloquio d'esame. Gli studenti che invece conseguono una valutazione inferiore al sei non possono essere ammessi all'esame.

Il disegno di legge prevede inoltre con funzione di complementarietà rispetto alle disposizioni sulla capacità relazionale che la Giunta Provinciale adotti con propria deliberazione la Carta delle studentesse e degli studenti, quale strumento fondamentale a tutela dei diritti e doveri degli studenti, nonché di promozione della loro partecipazione attiva nella comunità scolastica. La Carta è strumento per favorire l'instaurarsi di un corretto sistema di relazioni all'interno della scuola, la promozione della condivisione degli obiettivi educativi e della corresponsabilità nella gestione della scuola.

Il sistema di recupero a cicli biennali si applicherà a partire dall'anno scolastico 2026/2027 per le classi prime delle istituzioni scolastiche provinciali e paritarie e delle istituzioni formative provinciali e paritarie con percorsi quadriennali e sarà soggetto a monitoraggio da parte della Provincia e delle istituzioni scolastiche e formative per un periodo di cinque anni scolastici. Le disposizioni sulle capacità relazionali troveranno applicazione per le istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo di istruzione per tutte le classi a partire dall'anno scolastico 2026/2027

Sul disegno di legge è stato acquisito il parere inviato dal Dipartimento Affari istituzionali anticorruzione e trasparenza, con nota prot. n. 848746 di data 30 ottobre 2025

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige);
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino – Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento);
- visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;
- vista la legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 (Legge provinciale sulla scuola);
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7;
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979 n. 7;
- viste le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2125 di data 22 dicembre 2020 e 1639 di data 15 settembre 2023 ;
- visti gli atti citati in premessa

ad unanimità di voti, legalmente espressi,

DELIBERA

1. di approvare il disegno di legge concernente: “Sistema provinciale di recupero delle carenze formative e delle capacità relazionali degli studenti nel secondo ciclo di istruzione e Carta delle studentesse e degli studenti”, nonché la relazione illustrativa del disegno di legge medesimo che, allegati alla presente deliberazione, ne formano parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere il disegno di legge, unitamente alla relazione illustrativa, al Consiglio provinciale per l'ulteriore corso.

Adunanza chiusa ad ore 13:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Relazione illustrativa

002 Disegno di legge

Il Vice Presidente
Achille Spinelli

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Disegno di legge

Sistema provinciale di recupero delle carenze formative e delle capacità relazionali degli studenti nel secondo ciclo di istruzione e Carta delle studentesse e degli studenti

Relazione illustrativa

Illustri Consiglieri,

Il presente disegno di legge, nell'ambito delle competenze riconosciute dall'articolo 9, comma 1, n. 2), dello Statuto e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento) alla Provincia autonoma di Trento, istituisce un sistema provinciale di recupero delle carenze formative e delle capacità relazionali negli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione, articolato su cicli biennali, in un quadro organizzativo chiaro e strutturato che mira all'effettività degli apprendimenti, funzionale a garantire un principio di equità e trasparenza nella valutazione degli studenti, a promuovere la responsabilizzazione degli studenti stessi e a sostenere il benessere scolastico.

Il tema delle carenze scolastiche rappresenta oggi più mai una questione di grande attualità, attirando l'attenzione non solo del mondo dell'istruzione, ma anche dell'opinione pubblica. Le aspettative di docenti, studenti e famiglie evidenziano la necessità di affrontare questo problema con decisioni ponderate, basate su analisi precise e approfondite. Con deliberazione n. 626 del 10 maggio 2024 la Giunta provinciale ha costituito un apposito gruppo di lavoro che aveva lo specifico obiettivo di studiare l'attuale sistema delle carenze ed elaborare proposte per una riforma dell'attuale impianto regolativo del sistema scolastico della Provincia autonoma di Trento. L'obiettivo assegnato partiva dalla constatazione che, nel tempo, il sistema vigente avesse fatto emergere alcune criticità nell'applicazione del sistema del recupero delle carenze e nel conseguimento degli obiettivi che esso si prefigge.

Il miglioramento del sistema di valutazione nella sua interezza deve considerarsi come un obiettivo prioritario da raggiungere al fine di assicurare l'acquisizione di un criterio generale di valutazione delle competenze realmente praticato ed effettivo .

L'attuale quadro normativo e regolativo di riferimento ed all'interno del quale il presente disegno di legge si inserisce è costituito dalla legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del trentino", dal regolamento sulla valutazione di cui al decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/leg, dai piani di studio provinciali di cui al Decreto del Presidente della Provincia 5 agosto 2011, n.11-69/leg. e relative linee guida, nonché dalla deliberazione n. 2270 del 23 dicembre 2021 avente ad oggetto "Documento di valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale a valere dall'anno formativo 2021-2022. Aggiornamento degli elementi costitutivi minimi del documento e dei criteri generali per la redazione".

Il quadro di riferimento nazionale è stato invece modificato con l'approvazione della legge 1 ottobre 2024, n. 150 "Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati" che interviene su più livelli del sistema scolastico, con un'attenzione particolare al comportamento degli studenti, ai meccanismi di ammissione agli esami e alla modalità di attribuzione del credito scolastico.

Nell'approcciare la proposta di revisione dell'attuale modello di recupero delle carenze si è tenuto conto del cambiamento di senso che ha subito l'educazione dei ragazzi nel tempo, anche nell'intento di recuperare una relazione studenti-docenti autentica e significativa, capace di rinnovare e migliorare la metodologia didattica.

Particolare attenzione è stata riservata alle azioni formative ed informative e dell'orientamento, curate dalle singole istituzioni scolastiche, per favorire la migliore transizione tra i cicli scolastici e determinare un miglioramento qualitativo degli esiti formativi.

Il modello proposto permette di adottare flessibilità nella gestione delle difficoltà specifiche degli studenti e che sovente generano carenze formative, al fine di assicurare strumenti che permettano una maggiore personalizzazione della didattica anche in funzione di un reale supporto ai processi di apprendimento, del contenimento nonché del recupero delle eventuali carenze. Questo approccio consente di promuovere l'autostima, la motivazione e l'autonomia degli studenti, anche con un recupero sul fronte della responsabilità personale

Uno dei punti cardine della riforma è rappresentato dalla personalizzazione dei percorsi di recupero che si basa su una visione educativa che pone al centro le esigenze individuali dello studente. La personalizzazione dell'apprendimento prevede che ogni studente segua un percorso educativo su misura, basato sulle sue specifiche difficoltà, potenzialità e stili di apprendimento. Nel contesto del recupero delle carenze, la personalizzazione diventa uno strumento chiave per intervenire in modo mirato sulle lacune, favorendo al contempo l'acquisizione di conoscenze e competenze fondamentali per il successo scolastico. L'obiettivo non è solo quello di colmare le lacune nelle conoscenze, ma anche di sostenere lo sviluppo delle competenze trasversali e motivazionali che influenzano il successo scolastico a lungo termine.

La personalizzazione nel contesto dei percorsi di recupero può essere definita come un approccio che adatta contenuti, metodi e tempi dell'apprendimento alle caratteristiche individuali degli studenti. In questo processo, l'obiettivo non è solo quello di colmare le lacune nelle conoscenze, ma anche di sostenere lo sviluppo delle competenze trasversali e motivazionali che influenzano il successo scolastico a lungo termine.

I principi fondamentali sui cui si basa il sistema di recupero delle carenze proposto sono:

- la personalizzazione del percorso di recupero, mediante l'attivazione di strumenti ed attività programmati dal consiglio di classe nel quadro di riferimento del Piano di recupero di Istituto che viene adottato dall'istituzione scolastica, mirati a rendere effettivo il recupero delle carenze con interventi idonei a consolidare specifiche aree in relazione alle esigenze proprie dello studente;
- la responsabilizzazione degli studenti nel processo di recupero stimolando il rafforzamento della motivazione ad apprendere;
- il monitoraggio continuo e costante del recupero durante tutto l'anno scolastico con momenti di verifica e restituzione da parte del docente, che viene documentato in apposita sezione del registro elettronico;

La scelta individuata valorizza l'unicità di ogni studente, adattando il percorso educativo non solo in termini di tempo, ma anche di modalità e obiettivi, per favorire lo sviluppo globale delle competenze, comprese quelle motivazionali e trasversali unitamente al loro pieno coinvolgimento e responsabilizzazione nei percorsi di recupero.

All'interno del disegno di legge assume altresì centralità la valutazione ed il processo di valutazione di cui si evidenziano i nuclei fondanti quali l'equità, la trasparenza e l'uniformità. La valutazione è qui intesa quale processo continuo che sostiene lo studente durante il suo percorso scolastico aiutandolo a comprendere i propri punti di forza e le aree di miglioramento. Viene posta in rilievo la distinzione tra valutazione periodica e valutazione finale, evidenziando le diverse funzioni e la loro complementarità nonché la sinergia necessaria tra la valutazione formativa e la valutazione sommativa. Le due forme di valutazione non devono essere considerate in opposizione, bensì come complementari: la valutazione formativa guida il processo di apprendimento, mentre quella sommativa certifica il livello di competenze raggiunto.

Altro cardine della riforma è costituito dalla standardizzazione della valutazione delle competenze e dalla promozione della modularità. L'adozione di criteri standard riduce infatti la soggettività valutativa e favorisce una maggiore equità, mentre la modularità dei percorsi garantisce che ogni studente possa progredire al proprio ritmo, in linea con gli obiettivi delle politiche di recupero esteso attivamente nel processo di apprendimento. La valutazione formativa, affiancata a prove standardizzate, consente di monitorare in modo più oggettivo i progressi degli studenti, fornendo dati concreti per indirizzare gli interventi di recupero e supporto.

L'analisi e l'approfondimento condotti hanno individuato quale soluzione migliore a supporto degli obiettivi e delle finalità prefissate un modello di recupero delle carenze basato su un'articolazione a cicli biennali che permette di estendere il tempo per il recupero riformulando le modalità di supporto durante l'anno scolastico, adottando metodi di sostegno più efficaci sia in corso d'anno sia in periodo estivo con obbligo di partecipazione.

Il sistema proposto parte dall'evidenza per cui il primo biennio (primo e secondo anno) è caratterizzato da una maggiore presenza di discipline generali rispetto a quelle di indirizzo, in continuità con le finalità del DM 139/2007, e persegue l'obiettivo di garantire il raggiungimento di un livello omogeneo di conoscenze, di abilità e di competenze al termine dell'obbligo di istruzione. Il secondo biennio (terzo e quarto anno) prevede invece una presenza più marcata di discipline di indirizzo, ed è finalizzato all'approfondimento e allo sviluppo di conoscenze, di abilità e alla maturazione delle competenze proprie dei singoli percorsi. Il quinto anno è quindi finalizzato alla piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale di uscita degli studenti (PECUP) nel cui contesto le attività di orientamento, da realizzarsi anche nell'ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro, sono funzionali alle scelte future di studio o lavoro.

La struttura del recupero in base ai cicli biennali, supera la logica dell'anno scolastico come unità chiusa, rivaluta la dimensione relazionale e il benessere come leve di apprendimento e consolida la cultura della valutazione equa e di accompagnamento continuo. Il modello promuove l'investimento sul futuro di studenti e studentesse sulla responsabilità educativa della comunità scolastica.

Dopo la valutazione periodica, ogni studente con carenze riceve un Piano individuale di recupero elaborato dal consiglio di classe in base al piano di istituto, con attività di tutoraggio e supporto educativo-didattico. Il processo è attuato a cicli biennali e deve rispettare il principio di trasparenza con aggiornamenti regolari a studenti e famiglie. La comunicazione delle carenze e dello stato di recupero deve essere infatti tempestiva, costante, trasparente e documentata in apposita sezione del registro elettronico per favorire la responsabilizzazione dello studente.

L'articolazione del sistema di recupero prevede che gli studenti delle classi prime e terze con carenze possono essere ammessi alla classe successiva se il consiglio di classe valuta che le carenze, tenuto conto del numero, della tipologia e della gravità delle stesse, possono essere recuperate mediante lo studio individuale affiancato da un percorso didattico o, con specifico riferimento alla capacità relazionale, da attività volte a rafforzare le competenze trasversali e relazionali.

L'ammissione al terzo e al quinto anno, deliberata dal Consiglio di classe, è subordinata alla partecipazione, che riveste carattere di obbligatorietà, delle attività di recupero delle carenze definite nel Piano individuale per il recupero, allo svolgimento di verifiche programmate e all'esito degli scrutini integrativi finali. Queste attività devono concludersi, improrogabilmente, entro la fine dell'anno scolastico. Il consiglio di classe può ammettere lo studente anche in caso di parziale recupero delle carenze, tenuto conto del percorso di recupero compiuto dallo studente; in questo caso, le eventuali carenze non sono trasferite all'anno scolastico successivo.

Una delle maggiori novità della proposta è rappresentata dalla valorizzazione del ruolo delle capacità relazionali degli studenti in un sistema scolastico che assiste ad una crescente complessità e diversificazione, quale elemento centrale e strategico del percorso educativo.

Le capacità relazionali infatti favoriscono ambienti inclusivi, partecipativi e orientati alla cittadinanza democratica e producono un impatto diretto sul benessere degli studenti, sia per la loro influenza sugli esiti scolastici che sulle dinamiche di gruppo in classe. Esse si manifestano nella disponibilità a interagire in modo costruttivo, attraverso l'ascolto attivo, l'empatia, il rispetto delle persone e delle regole condivise e l'apertura alla pluralità delle opinioni. Tali competenze si sviluppano mediante esperienze educative che promuovono la consapevolezza di sé e dell'altro, incoraggiando cooperazione, corresponsabilità e gestione positiva dei conflitti. All'interno della comunità scolastica, esse contribuiscono al benessere psicologico e relazionale degli studenti, incidendo positivamente sul clima di classe e sulla qualità dell'apprendimento.

In questa nuova prospettiva le capacità relazionali vengono valutate ed incidono sulla valutazione finale dello studente al pari delle altre materie, concorrono quindi al giudizio finale al pari delle altre discipline curriculari e in caso di gravi e reiterate insufficienze, il consiglio di classe può decidere la non ammissione alla classe successiva, anche se le altre materie sono valutate positivamente. Tale previsione costituisce un radicale cambio di paradigma rispetto all'attuale regolamentazione in base alla quale, invece, una valutazione negativa delle medesime non è ostativa all'ammissione alla classe successiva. In coerenza con la centralità che il presente disegno di legge ha riconosciuto alle capacità relazionali e alla luce dei principi generali espressi dalla legge 150/2024 si è stabilito che gli studenti che conseguono una valutazione pari a sei decimi nelle capacità relazionali alla fine dell'ultimo anno di scuola, compreso il corso annuale per l'esame di stato di istruzione professionale (Capes), possono essere ammessi all'esame di Maturità previa realizzazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, oggetto di discussione durante il colloquio d'esame. Gli studenti che conseguono una valutazione inferiore a sei decimi nelle capacità relazionali alla fine dell'ultimo anno di scuola, compreso il corso annuale per l'esame di stato di istruzione professionale (Capes), non possono essere ammessi all'esame di Maturità.

Il sistema di recupero a cicli biennali si applicherà a partire dall'anno scolastico 2026/2027 per le classi prime delle istituzioni scolastiche provinciali e paritarie e delle istituzioni formative provinciali e paritarie con percorsi quadriennali e sarà soggetto a monitoraggio da parte della Provincia e delle istituzioni scolastiche e formative per un periodo di cinque anni scolastici. In ragione della durata del percorso di studi, la riforma non verrà applicata ai percorsi triennali dell'istruzione e formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale.

Le disposizioni sulle capacità relazionali troveranno applicazione per le istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo di istruzione per tutte le classi a partire dall'anno scolastico 2026/2027

Il disegno di legge ha inoltre previsto con funzioni di complementarietà rispetto alle disposizioni sulle capacità relazionali, l'adozione da parte della Giunta provinciale della Carta delle studentesse e degli studenti, strumento fondamentale per la tutela dei diritti e doveri degli studenti, nonché di promozione della loro partecipazione attiva nella comunità scolastica riconoscendoli come soggetti responsabili della comunità scolastica stessa. La Carta è strumento per favorire l'instaurarsi di un corretto sistema di relazioni all'interno della scuola, la promozione della condivisione degli obiettivi educativi e della corresponsabilità nella gestione della scuola.

La Carta è volta a definire la regolamentazione e le fasi del procedimento disciplinare improntato ai principi di legalità, correttezza, proporzionalità, finalità educativa e riparazione del danno.

Articolo 1 oggetto e finalità

La disposizione definisce l'oggetto e le finalità del disegno di legge che ha riguardo del nuovo sistema provinciale di recupero delle carenze formative e delle capacità relazionali nonché dell'adozione della Carta delle studentesse e degli studenti. Il disegno di legge si propone di promuovere un sistema scolastico ed educativo orientato alla crescita globale dello studente, centrato sulla personalizzazione del percorso, volto al miglioramento della motivazione, del benessere emotivo e relazionale, delle competenze disciplinari e trasversali, che utilizza criteri di valutazione equi e trasparenti. Il disegno di legge si propone altresì di definire i contenuti e modalità di adozione della Carta delle studentesse e degli studenti quale strumento che disciplina diritti e doveri degli stessi, favorendo la partecipazione responsabile alla vita della comunità scolastica.

Art. 2 Principi e definizioni del sistema provinciale di recupero delle carenze

Questo articolo stabilisce i principi cardine del sistema di recupero delle carenze:

- la valutazione degli studenti finalizzata alla personalizzazione e all'individualizzazione dell'apprendimento che tiene conto sia della dimensione formativa che di quella sommativa;
- il recupero articolato in un percorso didattico strutturato in due cicli biennali corrispondenti, rispettivamente, al primo biennio (classi prima e seconda) e al secondo biennio (classi terza e quarta), in modo da consentire il recupero progressivo delle carenze ; l'ultimo anno è finalizzato al completamento, al consolidamento e alla certificazione degli esiti;
- le capacità relazionali degli studenti quali parti integranti del percorso di apprendimento e come tali soggette alla valutazione e al recupero secondo cicli biennali, al pari delle altre materie; le carenze relative alle capacità relazionali sono affrontate nell'ambito di percorsi strutturati di accompagnamento, responsabilizzazione e sviluppo personale,

Viene inoltre fornita una precisa definizione di termini come "valutazione", "carenza", "Piano di istituto di recupero" e "Piano individuale per il recupero",delineando un quadro interpretativo chiaro e coerente per l'attuazione del sistema.

In particolare la valutazione è definita quale processo centrale nella qualità dell'esperienza scolastica unitario e continuo, che integra funzioni formative, regolative e certificative, orientando l'azione didattica e sostenendo lo sviluppo delle conoscenze, delle abilità e delle competenze. Viene evidenziata la funzione più ampia della valutazione che supera il concetto tradizionale di misurazione degli esiti finali, ma si sostanzia quale misura di accompagnamento dell'intero percorso di apprendimento, promuovendo consapevolezza, riflessione e partecipazione attiva dello studente anche attraverso la restituzione personalizzata del docente. Gli esiti di tutte le valutazioni previste dal presente sistema - periodiche, finale annuale, finale biennale - con funzioni distinte e complementari- relative agli apprendimenti disciplinari,

nonché alle capacità relazionali, sono espressi con voti numerici in decimi. Al fine di uniformare l'assegnazione della votazione trasversalmente in tutti gli istituti e in tutte le fasi della valutazione, si specifica che La votazione minima è sempre espressa con il voto quattro decimi (4/10) e quella massima è pari a dieci decimi (10/10).

Art. 3

Piano di istituto di recupero delle carenze

La disposizione afferma che il recupero delle carenze avviene tramite percorsi personalizzati e individualizzati con progettazione didattica adeguata, tutoraggio e monitoraggio continuo.

Al fine di assicurare un'applicazione omogenea, equa e qualitativamente efficace dei percorsi di recupero da parte dei consigli di classe e per garantire l'adozione di criteri uniformi nella valutazione delle carenze e nelle attività di supporto agli studenti, ogni istituzione scolastica o formativa elabora e adotta un Piano di istituto di recupero delle carenze sulla base delle Linee guida provinciali, approvato dal Collegio dei docenti su proposta del dirigente scolastico ed adeguatamente comunicato agli studenti e alle famiglie.

La disposizione prevede l'articolazione del Piano e prevede che nel medesimo vengono definiti:

l'organizzazione degli interventi (es. sportelli, moduli intensivi, attività laboratoriali, studio assistito, attività pomeridiane o in sospensione didattica); i criteri progettuali mirati all'individualizzazione e alla personalizzazione, con attenzione particolare agli studenti con bisogni educativi speciali; la verifica dei risultati e la valutazione dell'efficacia, con indicatori standard provinciali; la documentazione del processo mediante una apposita sezione del registro elettronico e le tempistiche del recupero secondo le ulteriori specifiche dell'articolo 4.

Art. 4

Disposizioni relative al recupero delle carenze

In questo articolo è disciplinata puntualmente la struttura del recupero in base ai cicli biennali, che supera la logica dell'anno scolastico come unità chiusa, rivaluta la dimensione relazionale e il benessere come leve di apprendimento e consolida la cultura della valutazione equa e di accompagnamento continuo.

Il modello promuove l'investimento sul futuro dello studente e sulla responsabilità educativa della comunità scolastica.

La disposizione stabilisce che, dopo la valutazione periodica, ogni studente con carenze riceve un Piano individuale di recupero elaborato dal consiglio di classe in base al piano di istituto, con attività di tutoraggio e supporto educativo-didattico. Il processo è attuato a cicli biennali e deve rispettare il principio di trasparenza con aggiornamenti regolari a studenti e famiglie. La comunicazione delle carenze e dello stato di recupero deve essere infatti tempestiva, costante, trasparente e documentata in apposita sezione del registro elettronico per favorire la responsabilizzazione dello studente.

L'articolazione del sistema di recupero prevede che gli studenti delle classi prime e terze con carenze possono essere ammessi alla classe successiva se il consiglio di classe valuta che le carenze, tenuto conto del numero, della tipologia e della gravità delle stesse, possono essere recuperate mediante lo studio individuale affiancato da un percorso didattico o, con specifico riferimento alle capacità relazionali, da attività volte a rafforzare le competenze trasversali e relazionali.

L'ammissione al terzo e al quinto anno, deliberata dal Consiglio di classe, è subordinata alla

partecipazione delle attività di recupero delle carenze definite nel Piano individuale per il recupero, allo svolgimento di verifiche programmate e all'esito degli scrutini integrativi finali. Queste attività devono concludersi, improrogabilmente, entro la fine dell'anno scolastico.

Il consiglio di classe può ammettere lo studente anche in caso di parziale recupero delle carenze, tenuto conto del percorso di recupero compiuto dallo studente; in questo caso, le eventuali carenze non sono trasferite all'anno scolastico successivo.

Si prevedono disposizioni particolari nel caso di percorsi quadriennali istituiti presso le scuole secondarie di secondo grado e nelle istituzioni formative lo svolgimento delle iniziative di recupero delle carenze e le relative verifiche devono improrogabilmente concludersi, per il secondo biennio, rispettivamente prima dello svolgimento degli scrutini finali per l'ammissione all'esame di Maturità e prima dello svolgimento degli scrutini finali per l'accesso all'esame per il conseguimento del diploma professionale di tecnico.

Al fine di una maggiore chiarezza interpretativa nell'attribuzione del credito scolastico, la disposizione chiarisce infine che allo studente ammesso all'esame di Maturità con votazione inferiore a sei decimi in una o più discipline il consiglio di classe attribuisce il correlato credito scolastico secondo la tabella di attribuzione prevista dalla normativa statale vigente. Parallelamente è abrogata la disposizione di cui all'art. 10 comma 3 del decreto del presidente della provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg (Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5))

Articolo 5

Disposizioni particolari relative alla valutazione e al recupero delle capacità relazionali

Le capacità relazionali costituiscono un elemento imprescindibile nello sviluppo globale degli studenti, influenzando in modo significativo sia il successo formativo sia i processi di integrazione all'interno del contesto scolastico. La disposizione definisce le capacità relazionali come parte integrante del percorso educativo per favorire inclusione, partecipazione, cittadinanza attiva e benessere psicologico. Tali competenze si sviluppano attraverso esperienze educative che promuovono consapevolezza di sé e degli altri, cooperazione, gestione positiva dei conflitti e rispetto delle regole condivise, contribuendo al benessere scolastico complessivo e alla qualità delle dinamiche di apprendimento.

La valutazione delle capacità relazionali ha una valenza educativa, con percorsi strutturati di accompagnamento e sviluppo personale, è integrata nelle pratiche didattiche per rafforzare autonomia e senso di appartenenza.

Le capacità relazionali concorrono al giudizio finale al pari delle altre discipline curriculari e in caso di gravi e reiterate insufficienze nelle capacità relazionali, il consiglio di classe può decidere la non ammissione alla classe successiva, anche se le altre materie sono valutate positivamente.

Nel rispetto dei criteri deliberati dal collegio dei docenti, il consiglio di classe può sempre attribuire allo studente il punteggio massimo previsto dalla fascia di credito scolastico di appartenenza, indipendentemente dalla valutazione conseguita nelle capacità relazionali e ciò tenuto conto della peculiarità delle capacità relazionali del sistema provinciale.

Gli studenti che alla fine dell'ultimo anno di scuola o del corso annuale per l'esame di stato di istruzione professionale (Capes), conseguono una valutazione pari a sei decimi nelle capacità relazionali possono accedere all'esame di Maturità con l'obbligo di un elaborato critico su cittadinanza attiva e solidale, che

sarà oggetto del colloquio d'esame, mentre quelli con valutazione inferiore non possono essere ammessi all'esame. Tale disposizione è norma di raccordo con le norme nazionali sul voto di condotta.

Articolo 6 **Linee guida**

La disposizione attribuisce alla Giunta provinciale il compito di emanare linee guida per assicurare uniformità nei criteri di valutazione e nelle attività di supporto, stabilendo contenuti minimi dei piani di recupero anche mediante modelli-tipo provinciali; misure per il potenziamento delle capacità relazionali e disposizioni di attuazione del sistema.

Articolo 7 **Carta delle studentesse e degli studenti**

L'articolo disciplina la Carta delle studentesse e degli studenti, che definisce: le strategie per favorire la partecipazione attiva degli studenti, riconoscendoli come soggetti responsabili della comunità scolastica; i diritti, i doveri e gli strumenti di garanzia degli studenti, le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare, assicurando un procedimento chiaro, equo e trasparente, ispirato ai principi di proporzionalità e di riparazione del danno.

La Carta è adottata con deliberazione della Giunta provinciale a seguito di un'informativa agli organismi rappresentativi delle componenti della comunità scolastica previsti dalla legge (Consiglio del sistema educativo provinciale, Consulta provinciale dei genitori, Consulta provinciale degli studenti) al fine di acquisire osservazioni e proposte. Dopo l'adozione della Carta, ne sarà data adeguata conoscenza mediante la pubblicazione sul portale istituzionale dedicato alla scuola e sui siti di ogni istituzione scolastica e formativa.

Articolo 8 **Abrogazioni**

Si provvede all'abrogazione di alcune norme regolamentari contenute nel decreto del presidente della provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg (Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)) incompatibili con il nuovo sistema, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027.

Articolo 9
Disposizioni transitorie e finali

Il sistema di recupero si applicherà dall'anno scolastico 2026/2027 per le classi prime delle istituzioni scolastiche provinciali e paritarie e delle istituzioni formative provinciali e paritarie con percorsi quadriennali. In ragione della durata del percorso di studi, la riforma non verrà applicata ai percorsi triennali dell'istruzione e formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale.

Conseguentemente il decreto del presidente della provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg (Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)) nonché le disposizioni vigenti per i percorsi di leFP si continuano ad applicare in quanto compatibili per le classi coinvolte nella progressiva applicazione del sistema provinciale di recupero delle carenze. Per le altre classi resta ferma l'applicazione del decreto del presidente della provincia n. 22-54/Leg del 2010 salvo l'applicazione dall'anno 2026/2027 delle disposizioni dell'articolo 4 comma 9 (attribuzione del credito scolastico nell'ultimo anno) e delle disposizioni sulle capacità relazionali.

Si prevede inoltre che il sistema provinciale di recupero delle carenze è soggetto a monitoraggio da parte della Provincia e delle istituzioni scolastiche e formative per un periodo di cinque anni scolastici e che per promuovere la conoscenza del sistema provinciale di recupero delle carenze, in fase di prima applicazione, sono individuate azioni formative per docenti e dirigenti scolastici.

Con regolamento possono essere dettate disposizioni transitorie e per l'applicazione di questa legge e dei correlati principi.

Trento, 21 Novembre 2025

IL PROPONENTE
Assessore all'Istruzione, Cultura,
per i giovani e per le pari opportunità
- Francesca Gerosa -

DISEGNO DI LEGGE

concernente:

“Sistema provinciale di recupero delle carenze formative e delle capacità relazionali degli studenti nel secondo ciclo di istruzione e Carta delle studentesse e degli studenti”

Art. 1

Oggetto e finalità

1. In considerazione della centralità di un corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, nonché della necessità di garantire la possibilità di un effettivo recupero delle carenze formative e delle capacità relazionali nel percorso formativo di ogni studente del secondo ciclo di istruzione e formazione, la Provincia autonoma di Trento, nell'esercizio delle competenze riconosciute dall'articolo 9, comma 1, n. 2), dello Statuto e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento), definisce:

a) i contenuti e le modalità di adozione della Carta delle studentesse e degli studenti, quale strumento che individua i diritti e i doveri degli studenti per una partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;

b) il sistema provinciale di recupero delle carenze formative e delle capacità relazionali.

2. La Provincia, mediante gli strumenti previsti da questa legge, promuove:

a) un sistema educativo equo, efficace e orientato alla crescita globale dello studente;

b) l'uniformità e la trasparenza nei criteri di valutazione;

c) la didattica a supporto della personalizzazione e dell'individualizzazione dell'apprendimento;

d) il miglioramento della motivazione e del benessere scolastico;

e) l'incremento del successo formativo degli studenti;

f) la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica esplicita e implicita;

g) lo sviluppo delle competenze trasversali e disciplinari.

Art. 2

Principi e definizioni del sistema provinciale di recupero delle carenze

1. Il sistema provinciale di recupero delle carenze formative e delle carenze nelle capacità relazionali nelle istituzioni del secondo ciclo di istruzione e formazione

si basa sui seguenti principi:

a) la valutazione degli studenti è finalizzata alla personalizzazione e all'individualizzazione dell'apprendimento e alla promozione del successo formativo, anche ai fini della prevenzione della dispersione scolastica, che tiene conto sia della dimensione formativa che di quella sommativa;

b) il recupero si articola in un percorso didattico strutturato organizzato in due cicli biennali corrispondenti, rispettivamente, al primo biennio (classi prima e seconda) e al secondo biennio (classi terza e quarta), in modo da consentire il recupero progressivo delle carenze ed evitare accumuli e situazioni che possono compromettere il percorso di studio; l'ultimo anno è finalizzato al completamento, al consolidamento e alla certificazione degli esiti;

c) le capacità relazionali degli studenti sono parte integrante del percorso di apprendimento e come tali soggette alla valutazione e al recupero secondo cicli biennali, al pari delle altre materie;

d) le carenze relative alle capacità relazionali, affrontate nell'ambito di percorsi strutturati di accompagnamento, responsabilizzazione e sviluppo personale, hanno un potenziale evolutivo e formativo significativo nel processo di crescita dello studente.

2. Ai fini di questa legge si intende per:

a) valutazione: processo centrale nella qualità dell'esperienza scolastica unitario e continuo, che integra funzioni formative, regolative e certificative, orientando l'azione didattica e sostenendo lo sviluppo delle conoscenze, delle abilità e delle competenze. Essa non si limita a misurare esiti finali, ma accompagna l'intero percorso di apprendimento, promuovendo consapevolezza, riflessione e partecipazione attiva dello studente anche attraverso la restituzione personalizzata del docente. Gli esiti di tutte le valutazioni previste dal presente sistema - periodiche, finale annuale, finale biennale - relativi agli apprendimenti disciplinari, nonché alle capacità relazionali, sono espressi con voti numerici in decimi. La votazione minima è sempre espressa con il voto quattro decimi (4/10) e la valutazione massima con il voto di dieci decimi (10/10). La valutazione scolastica si articola in valutazione periodica e valutazione finale annuale e valutazione finale biennale, con funzioni distinte e complementari:

1) la valutazione periodica ha una funzione prevalentemente formativa, mirata a monitorare il percorso dello studente e a fornire strumenti di miglioramento continuo;

2) la valutazione finale annuale ha funzione sia formativa che sommativa, determinando l'ammissione alla classe successiva e identificando eventuali carenze da recuperare;

3) valutazione finale biennale: al termine del secondo anno di ciascun biennio, ha funzione prevalentemente certificativa, attestando il livello complessivo di competenze raggiunto nel ciclo biennale e determinando l'ammissione al biennio successivo previa verifica del superamento delle carenze;

b) carenza: mancato raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze disciplinari attese per il livello scolastico di riferimento, tale da compromettere la prosecuzione efficace del percorso di studio;

c) Piano di istituto di recupero delle carenze: documento programmatico, allegato al Progetto di Istituto, con cui ciascuna istituzione scolastica, in applicazione di quanto definito agli articoli 3 e 6, definisce criteri, tempistiche, procedure e risorse per l'attuazione dei percorsi di recupero;

d) Piano individuale per il recupero: documento, elaborato e aggiornato dal consiglio di classe che, per ciascuno studente con carenze, individua obiettivi specifici di apprendimento e/o di sviluppo, attività e strategie didattiche e relazionali, tempi, strumenti, assicurando interventi personalizzati e/o individualizzati e il monitoraggio degli esiti.

Articolo 3

Piano di istituto di recupero delle carenze

1. Il recupero delle carenze da parte degli studenti avviene attraverso percorsi scolastici personalizzati e individualizzati, con un'adeguata progettazione didattica, strumenti di tutoraggio, percorsi di recupero e un sistema di monitoraggio continuo, secondo quanto definito da questo articolo e dall'articolo 4.

2. Per assicurare un'applicazione omogenea, equa e qualitativamente efficace dei percorsi di recupero da parte dei consigli di classe e per garantire l'adozione di criteri uniformi nella valutazione delle carenze e nelle attività di supporto agli studenti, ogni istituzione scolastica o formativa elabora e adotta un Piano di istituto di recupero delle carenze sulla base delle Linee guida previste all'articolo 6.

3. Il Collegio dei docenti, su proposta del dirigente scolastico, approva il Piano, che deve essere comunicato a inizio anno in modo chiaro e accessibile a studenti e famiglie, che disciplina, in particolare:

a) le modalità di rilevazione delle carenze e di comunicazione agli studenti e alle famiglie;

b) l'organizzazione, da parte dell'istituto, degli interventi e le relative modalità di realizzazione, ivi inclusi sportelli, moduli intensivi, attività laboratoriali, studio assistito, attività pomeridiane o nei periodi di sospensione delle attività didattiche;

c) i criteri di progettazione didattica secondo i principi dell'individualizzazione e della personalizzazione, con particolare attenzione agli studenti con bisogni educativi speciali;

d) il raccordo tra gli interventi ordinari e le eventuali attività aggiuntive, inclusi i corsi di recupero;

e) le modalità di verifica dei risultati e il riesame dell'efficacia degli interventi, con indicatori di risultato anche sulla base di standard provinciali;

f) le modalità attraverso cui nel registro elettronico è documentato il processo di recupero delle carenze;

g) le tempistiche di recupero delle carenze, fermo restando che le verifiche e gli scrutini integrativi finali devono concludersi entro la fine dell'anno scolastico o formativo dell'ultimo anno di ciascun biennio ed in ogni caso tenuto conto delle specifiche previsioni di cui all'articolo 4 commi 7 e 8.

Articolo 4

Disposizioni relative al recupero delle carenze

1. Al fine di garantire l'effettivo recupero delle carenze accertate con la valutazione periodica, in sede di valutazione intermedia o finale annuale, è definito per ogni studente un Piano individuale per il recupero delle carenze rilevate.

2. Il Piano individuale per il recupero è elaborato dal consiglio di classe, in base ai criteri di valutazione e agli strumenti di recupero definiti preventivamente dal medesimo consiglio di classe, sulla base del Piano di istituto di recupero delle carenze previsto all'articolo 3, ed è costituito anche da attività di tutoraggio e di supporto educativo-didattico.

3. Le comunicazioni delle carenze, del Piano individuale per il recupero e dello stato di recupero, anche parziale, devono essere costanti, tempestive e trasparenti, e documentate nel registro elettronico in una apposita sezione, facilmente accessibile.

4. L'attuazione del sistema provinciale di recupero delle carenze a cicli biennali avviene nel rispetto del principio di trasparenza. A tal fine, in particolare:

a) il consiglio di classe fornisce una comunicazione dettagliata e costantemente aggiornata sullo stato delle carenze e sui percorsi di recupero attivati al fine di assicurare idonea informazione agli studenti e alle famiglie e favorire la responsabilizzazione dello studente;

b) il processo di recupero delle carenze è realizzato attraverso un Piano individuale per il recupero e documentato in un'apposita sezione del registro elettronico;

c) gli esiti delle attività di recupero sono monitorati e comunicati periodicamente e tempestivamente agli studenti e alle famiglie, anche al fine di eventuali revisioni o adeguamenti delle attività di supporto.

5. Gli studenti delle classi prime e terze con carenze possono essere ammessi alla classe successiva se il consiglio di classe valuta che le carenze, tenuto conto del numero, della tipologia e della gravità delle stesse, possono essere recuperate mediante lo studio individuale affiancato da un percorso didattico o, con specifico riferimento alla capacità relazionale, da attività volte a rafforzare le competenze trasversali e relazionali.

6. L'ammissione al terzo e al quinto anno, deliberata dal Consiglio di classe, è subordinata alla partecipazione delle attività di recupero delle carenze definite nel Piano individuale per il recupero, allo svolgimento di verifiche programmate e all'esito degli scrutini integrativi finali. Queste attività devono concludersi, improrogabilmente, entro la fine dell'anno scolastico o formativo. Il consiglio di classe può ammettere lo studente anche in caso di parziale recupero delle carenze, tenuto conto del percorso di recupero compiuto dallo studente; in questo caso, le eventuali carenze non sono trasferite all'anno scolastico successivo.

7. Nel caso di percorsi quadriennali istituiti presso le scuole secondarie di secondo grado, lo svolgimento delle iniziative di recupero delle carenze e le relative verifiche devono improrogabilmente concludersi, per il secondo biennio, prima dello svolgimento degli scrutini finali per l'ammissione all'esame di Maturità.

8. Nelle istituzioni formative, lo svolgimento delle iniziative di recupero delle carenze, e le relative verifiche devono improrogabilmente concludersi, per il secondo biennio, prima dello svolgimento degli scrutini finali per l'accesso all'esame per il conseguimento del diploma professionale di tecnico.

9. Allo studente ammesso all'esame di Maturità con votazione inferiore a sei

decimi in una o più discipline il consiglio di classe attribuisce il correlato credito scolastico secondo la tabella di attribuzione prevista dalla normativa statale vigente.

Articolo 5

Disposizioni particolari relative alla valutazione e al recupero delle capacità relazionali

1. Lo sviluppo delle capacità relazionali è un elemento centrale del percorso educativo per favorire ambienti inclusivi, partecipativi e orientati alla cittadinanza democratica e per contribuire al benessere psicologico e relazionale degli studenti, incidendo positivamente sul clima di classe e sulla qualità dell'apprendimento. Tali competenze si sviluppano mediante esperienze educative che promuovono la consapevolezza di sé e dell'altro, incoraggiando cooperazione, corresponsabilità e gestione positiva dei conflitti, nonché il rispetto delle regole e dei comportamenti condivisi e stabiliti dalla comunità scolastica.-

2. La valutazione delle capacità relazionali assume una valenza educativa e viene valorizzato un modello che ne riconosce il potenziale evolutivo attraverso percorsi strutturati di accompagnamento, responsabilizzazione e sviluppo personale.

3. La scuola sostiene le capacità relazionali attraverso pratiche didattiche che integrano le dimensioni cognitive, sociali ed emotive, rafforzando l'autonomia, il senso di appartenenza alla comunità scolastica e la costruzione di legami significativi. Lo sviluppo di tali capacità è sostenuto anche attraverso strumenti didattici innovativi e attività di tutoraggio.

4. La valutazione delle capacità relazionali concorre, al pari delle discipline curricolari, alla definizione del giudizio finale. In presenza di insufficienze gravi e reiterate in tale ambito, il consiglio di classe può deliberare la non ammissione alla classe successiva, anche con una valutazione positiva delle altre materie.

5. Nel rispetto dei criteri e degli indicatori deliberati dal collegio dei docenti, il consiglio di classe può sempre attribuire allo studente il punteggio massimo previsto dalla fascia di credito scolastico di appartenenza, indipendentemente dalla valutazione conseguita nelle capacità relazionali.

6. Gli studenti che conseguono una valutazione pari a sei decimi nelle capacità relazionali alla fine dell'ultimo anno di scuola, o del corso annuale per l'esame di stato di istruzione professionale (Capes), possono essere ammessi all'esame di Maturità previa realizzazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, oggetto di discussione durante il colloquio d'esame.

7. Gli studenti che conseguono una valutazione inferiore a sei decimi nelle capacità relazionali alla fine dell'ultimo anno di scuola, o del corso annuale per l'esame di stato di istruzione professionale (Capes), non possono essere ammessi all'esame di Maturità.

Articolo 6

Linee guida

1. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, per assicurare l'uniformità nei criteri di valutazione e nelle attività di supporto la Giunta provinciale adotta specifiche Linee guida relative al sistema provinciale di recupero delle carenze formative e delle capacità relazionali nel secondo ciclo di istruzione.

2. Con le linee guida sono stabiliti in particolare:

a) la struttura e i contenuti minimi dei Piani di istituto di recupero anche mediante modelli-tipo provinciali;

b) le misure per il recupero e il potenziamento delle capacità relazionali, attuate mediante percorsi educativi mirati, attività di tutoraggio e supporti relazionali individualizzati;

c) le disposizioni per l'attuazione del sistema provinciale di recupero delle carenze.

Articolo 7

Carta delle studentesse e degli studenti

1. La Carta delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, di seguito "Carta", definisce diritti e doveri delle studentesse e degli studenti ai fini della partecipazione attiva e responsabile degli stessi all'interno della comunità scolastica, e della corresponsabilità all'interno del sistema educativo.

2. La Carta stabilisce in particolare:

a) le strategie per favorire la partecipazione attiva degli studenti, riconoscendoli come soggetti responsabili della comunità scolastica;

b) i diritti, i doveri e gli strumenti di garanzia degli studenti, rafforzando il modello di partecipazione scolastica e la corresponsabilità nella gestione del sistema educativo;

c) le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare, assicurando un procedimento chiaro, equo e trasparente, ispirato ai principi di proporzionalità e di riparazione del danno.

3. La Carta stabilisce, inoltre, le modalità di coinvolgimento degli studenti nel proprio percorso di apprendimento, anche in funzione dello sviluppo delle capacità relazionali, nonché gli strumenti di tutela per la sua effettiva applicazione.

4. La Giunta provinciale adotta con propria deliberazione la Carta. Preventivamente alla sua approvazione ne viene data informativa al Consiglio del sistema educativo provinciale, alla Consulta provinciale degli studenti e alla Consulta provinciale dei genitori, al fine di acquisire osservazioni e proposte.

5. Agli studenti è data adeguata comunicazione dei contenuti della Carta, che è pubblicata sul portale istituzionale dedicato e sui portali delle istituzioni

scolastiche e formative.

Articolo 8

Abrogazioni

1. L'articolo 6, comma 3, e l'articolo 10, comma 3, del decreto del presidente della provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg (Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)) sono abrogati a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027

Articolo 9

Disposizioni transitorie e finali

1. Il sistema provinciale di recupero delle carenze disciplinato da questa legge si applica a partire dall'anno scolastico 2026/2027 per le classi prime delle istituzioni scolastiche provinciali e paritarie e delle istituzioni formative provinciali e paritarie con percorsi quadriennali. Conseguentemente il decreto del presidente della provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg (Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)) e le disposizioni vigenti per i percorsi di leFP, si continuano ad applicare in quanto compatibili per le classi coinvolte nella progressiva applicazione del sistema provinciale di recupero delle carenze. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, resta ferma l'applicazione del decreto del presidente della provincia n. 22-54/Leg del 2010 per le altre classi.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 comma 9 e all'articolo 5 si applicano dall'anno scolastico 2026/2027.

3. Il sistema provinciale di recupero delle carenze è soggetto a monitoraggio da parte della Provincia e delle istituzioni scolastiche e formative per un periodo di cinque anni scolastici; a tal fine le istituzioni scolastiche e formative garantiscono la collaborazione nella raccolta dei dati sull'efficacia del sistema, da trasmettere annualmente alla Provincia.

4. Per promuovere la conoscenza del sistema provinciale di recupero delle carenze, in fase di prima applicazione sono individuate azioni formative per docenti, insegnanti della formazione professionale e dirigenti scolastici, anche per il tramite degli enti strumentali della Provincia.

5. Con regolamento possono essere dettate disposizioni transitorie e per l'applicazione di questa legge e dei correlati principi.